

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - AVVISO ALLA CITTADINANZA -**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Viste le disposizioni introdotte dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare il comma 738 dell'art. 1, **che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI)** ed i commi da 739 a 783 che hanno ridisciplinato l'IMU;
- Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di bilancio 2021), in particolare l'art. 1, comma 599, **che ha disposto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per i settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli** a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività;
- Visto l'art. 6-sexies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, introdotto dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha esteso l'esenzione della prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi (nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori) per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo DL 41/2021, ovvero in favore dei titolari di partita IVA, residenti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte o professione, titolari di reddito agrario,

comunica che entro il 16/06/2021 dovrà essere versata la rata di acconto dell'IMU 2021

Sono tenuti al pagamento i proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, i fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad esclusione dell'abitazione principale (con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze. Sono altresì tenuti al pagamento i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, concessionari di aree demaniali la cui titolarità risulti da un regolare contratto notarile, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

RIDUZIONI applicabili nella misura ed alle condizioni di seguito indicate:

- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con perizia tecnica e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di Monteiasi;
 - il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nel Comune di Monteiasi e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il contratto di comodato deve essere registrato.
- ✓ riduzione al 75% dell'aliquota ordinaria per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

ESENZIONI, oltre alle esenzioni previste dal comma 759 dell'art. 1, L. 160/2019, l'imposta non è dovuta per:

- ✓ l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate con categoria A/1, A/8 e A/9;
- ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008.
- ✓ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice.
- ✓ l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- ✓ i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati con categoria D10.
- ✓ i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola.

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

ACCONTO: entro il 16 giugno 2021 dovrà essere versata la prima rata pari al 50% dell'imposta calcolata per tutto l'anno applicando le aliquote del 2020, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13 agosto 2020.

SALDO: entro il 16 dicembre 2021 dovrà essere versata l'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando l'apposito modello ordinario o semplificato dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari oppure sul sito www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando gli appositi codici di individuazione del tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Monteiasi, maggio 2021

Il Funzionario Responsabile
(f.to Dott.ssa Giovanna Gregucci)